

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Prima Sezione Civile

Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. .../2022

promosso da:

XX (c.f. *omissis*), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv. ...

ATTRICE

contro

YY (c.f. *omissis*), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato in via..., Imola, presso il difensore avv. ...

CONVENUTO

Pubblico Ministero

INTERVENUTO

Il Tribunale nelle persone dei magistrati:

dott. **Bruno Perla**, *Presidente relatore*

dott. **Silvia Migliori**, *Giudice*

dott. **Francesca Neri**, *Giudice*

ha pronunciato il seguente

DECRETO

(ex artt.337 bis e ss. c.c. e 737 c.p.c.)

Ricorre ai sensi dell'art 337 *bis* c.p.c. ricorre **XX** (nata a (*omissis*), (Foggia), il (*omissis*)/(*omissis*)/...) contro **YY** (nato a Campobasso il (*omissis*)/(*omissis*)/1983).

La ricorrente lamenta un disinteresse ed un comportamento ostativo dell'odierno resistente nella gestione delle esigenze del figlio minore dei due, **J** (nato ad (*omissis*), (Bologna), in data (*omissis*)/(*omissis*)/...).

Chiede, pertanto, di essere autorizzata a farne valutare le abilità scolastiche per il tramite di intervento e valutazione professionale di psicologa qualificata per la valutazione dei DSA (Disturbi Specifici dell'Apprendimento) individuata in atti in libero professionista esercente fuori del circuito della pubblica sanità.

La richiesta della madre trova ragione a seguito di rilevanti disturbi che la stessa dichiara aver riscontrato nel figlio, in affidamento condiviso ma collocato presso di lei, e che le preme affrontare senza le lungaggini nelle quali sostiene potersi incorrere rivolgendosi alle strutture pubbliche territoriali.

Il tutto anche alla luce delle segnalazioni avute dalla scuola e dei comportamenti riscontrati in casa nel minore.

Nell'auspicata evenienza di un esito negativo della valutazione sulla sussistenza di DSA, chiede comunque di poter essere autorizzata a far seguire al minore le lezioni private di inglese e matematica e (ove necessario ed opportuno sulla base delle risultanze mediche) far iniziare un percorso di sostegno psicologico.

Nell'atto introduttivo la stessa ricorrente chiede che il resistente partecipi alle spese occorrente nella misura del 50%.

In sede di udienza, come dichiarato a verbale del 15/03/2022, la stessa ricorrente si è dichiarata disposta anche a farsi carico in maniera esclusiva delle spese necessarie per la valutazione da parte di un medico specialista.

Preme precisare che la relazione con il resistente si è interrotta nel 2012. A tale evento sono seguiti vari episodi relativi alla regolamentazione di rapporti genitori/figlio. Da ultimo si veda il decreto del 9.11.2018 oggi in vigore e che statuisce affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre, con definizione delle modalità e tempistiche per le visite padre/figlio, l'obbligo di corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio di €. 250,00 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Il resistente si costituiva impugnando e contestando *in toto* la domanda di parte avversa, eccependo nello specifico non essere corrispondente al vero la narrativa di controparte relativa ai propri comportamenti.

In particolare, lo stesso, nelle conclusioni dell'atto di costituzione, si opponeva all'accoglimento della domanda della ricorrente, non ritenendo sussistere le problematiche fatte presenti dalla XX; chiedeva solo in via subordinata che si disponesse che il figlio venisse sottoposto alla valutazione degli specialisti presso struttura sanitaria pubblica dell'AUSL di (*omissis*), (Bologna) (a cui i genitori del minore si erano già rivolti nel 2018). Ciò, ritenendo assolutamente valido il servizio reso dalla struttura pubblica e non giustificabile la maggiore spesa che sarebbe da affrontare nel caso di incarico ad un libero professionista.

In ulteriore subordine chiedeva di essere esonerato dal partecipare alle spese occorrente in caso di accoglimento dell'istanza avversa.

All'udienza di comparizione personale delle parti, le stesse ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni.

Emergeva, da parte resistente, soprattutto un'opposizione basata sul dato economico (già esposto nell'atto di costituzione del YY).

Alla stessa udienza il giudice invitata espressamente le parti a raggiungere un accordo nel superiore interesse alla salute del figlio minore, ma senza esito.

*** **

Il Collegio evidenzia come il permanere di una accentuata litigiosità tra le parti si riverbera, oltre che nei loro rapporti, anche sul minore e sulla gestione delle esigenze dello stesso.

Con l'odierno ricorso, viene sostanzialmente richiesta una regolamentazione dei loro rapporti con il figlio minore, secondo i principi che regolano la responsabilità genitoriale verso la prole, nonché della distribuzione dell'onere delle spese, relativamente alla decisione da prendere nell'interesse del minore meglio descritta in premessa.

Nello specifico parte ricorrente, stante il disaccordo sulla importante decisione da prendersi relativamente al figlio minore, chiede disporsi in merito all'autorizzazione a decidere sulla questione senza il consenso dell'altro genitore, che nonostante quanto eccepito dedotto e prodotto dalla ricorrente si oppone all'accoglimento delle istanze di controparte.

È da ritenersi che la tutela della salute e della istruzione del minore rientrino a pieno tra le questioni di maggiore interesse per lo stesso, così come previsto dall'art 337 *ter* co.3 c.c.

L'impossibilità di giungere ad accordo su tali esigenze primarie appare, nel caso di specie, fondata soprattutto su questioni di carattere economico, con riguardo alla individuazione di quale delle due parti debba farsi carico delle spese occorrenti.

Risulta documentato in atti di parte ricorrente (cfr doc. 10 - 12 - 13) che il personale docente della scuola ha già a più riprese messo in evidenza delle necessità di interventi a sostegno del minore che mostra difficoltà nella concentrazione e nell'applicarsi negli studi, con il manifestarsi di segni che gli stessi presumono poter essere riconducibili alla incapacità del minore di gestire l'ansia da prestazione in occasione delle prove scolastiche.

Tali elementi conducono a ritenere la sussistenza a l'attualità della esigenza di una visita specialistica per il minore.

Pertanto, al fine di garantire la tutela del diritto alla salute del minore, questo Collegio accoglie la domanda di parte ricorrente in merito all'autorizzazione richiesta.

§

In merito alle domande delle parti riguardanti la ripartizione delle spese, parte resistente in sostanza chiede, in parziale deroga a quanto stabilito nel succitato decreto del 9.11.2018, di essere esonerato dall'obbligo di contribuire alla spesa.

Alla luce di ciò a nulla rileva neanche la subordinata disponibilità del resistente ad aderire alle richieste del resistente solo a seguito del denegato rigetto della propria domanda.

La spesa per la visita specialistica oggetto di causa è da ritenersi rientrare tra le spese straordinarie che col citato provvedimento del 9 novembre 2018 è stato statuito doversi sostenere dai due genitori nella misura del 50% ciascuno (cfr. i decreti attualmente in vigore: doc 3 e 5 depositati da parte ricorrente).

Ciò nonostante, giusta disponibilità rappresentata dalla ricorrente in sede di udienza, si ritiene di stabilire che, nel caso di ricorso a visita specialistica presso struttura o professionista privati le relative spesa debbano essere sostenute dalla parte che sarà autorizzata ad effettuare tale scelta.

§

In merito alle altre domande, e nello specifico la richiesta di autorizzazione, nel caso il consulto psicologico dovesse dar esito negativo in merito alla sussistenza di DSA, a far seguire al figlio J delle lezioni private per gli ambiti di studio ritenuti necessari alla luce di un confronto con i docenti della scuola dallo stesso frequentata, nonché alla richiesta di autorizzazione a decidere in merito all'avvalimento di un percorso psicologico di sostegno, le stesse sono da ritenersi inammissibili stante la non provata attualità dell'esigenza, subordinata alla pronuncia dello specialista che si chiede di essere autorizzati a consultare.

Per tali motivi, alla luce delle risultanze di causa e delle dichiarazioni delle parti all'udienza del 15/03/2022 di cui al relativo verbale, cui si rinvia e di seguito da intendersi integralmente trascritto, in diritto si ritiene di dover accogliere la domanda di parte ricorrente, per come meglio specificato nel seguente dispositivo.

La condanna alle spese nella misura di cui al dispositivo segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

autorizza la ricorrente XX, a far valutare le abilità scolastiche e le funzioni cognitive del figlio J, determinando a quale professionista o struttura rivolgersi nell'interesse del minore;

dispone che le spese della fase iniziale della valutazione in merito alla sussistenza dei DSA siano a carico della ricorrente nella misura del 100% nel caso di ricorso a professionisti privati o nella misura del 50% nel caso di ricorso a strutture pubbliche;

condanna il resistente YY, meglio identificato in atti, al pagamento delle spese processuali nei confronti della ricorrente nella misura del valore medio dello scaglione di riferimento *ex artt.1-11 DM 55/2014* da quantificarsi in € 2.698,00 (duemilaseicantonovantotto/00) oltre spese generali 15%, iva e c.p.a. come per legge, oltre spese esenti per contributo unificato, anticipazioni forfettarie e spese di notificazione.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 15.03.2022

Il Presidente estensore

dott. Bruno Perla